



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 59 DEL 29/03/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **23:00** nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

PROVOLI GIAMPAOLO	Sindaco	P
ZORZANELLO CRISTINA	Vice Sindaco	P
VERONA ANTONIO CAMILLO	Assessore	P
CLAUDIO		
PIMAZZONI ADRIANO	Assessore	P
STERCHELE ANNA MARIA	Assessore	P
DE LUCA SIMONA	Assessore	P

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE MASSIMO DI MARCO.

Il Sindaco GIAMPAOLO PROVOLI assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 29/03/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2006, con cui sono state approvate le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche e che le stesse sono state confermate per gli anni successivi in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/02/2020, con cui sono confermate per l'anno 2020 le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" come previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" come previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 21.431 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano essere determinate come segue:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 40,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,70
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 40,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,70

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle precedenti tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Ritenuto di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle precedenti tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe il tutto come riportato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta sostanziali variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, allegato al presente provvedimento;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

GIAMPAOLO PROVOLI

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO GENERALE

MASSIMO DI MARCO

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €	0,700

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,000 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	40,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,700 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,267 €	0,381
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,000 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 ≤ 1 MQ	13,427 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E ≤ 5,5 MQ	18,797 €	0,470
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E ≤ 8,5 MQ	28,195 €	0,705
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	37,594 €	0,940
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 ≤ 1 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E ≤ 5,5 MQ	37,594 €	0,940
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E ≤ 8,5 MQ	46,992 €	1,175
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	56,391 €	1,410
PANNELLO LUM. ZONA 1 ≤ 1 MQ	41,316 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	57,842 €	1,446

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 ≤ 1 MQ	0,089 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E ≤ 5,5 MQ	0,125 €	0,470
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E ≤ 8,5 MQ	0,188 €	0,705
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,251 €	0,940
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 ≤ 1 MQ	0,179 €	0,672
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E ≤ 5,5 MQ	0,251 €	0,940
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E ≤ 8,5 MQ	0,313 €	1,175
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,376 €	1,410
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,582 €	9,688
STRISCIONI ZONA 1	1,253 €	4,702
PANNELLO LUM. ZONA 1 ≤ 1 MQ	0,275 €	1,034
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,386 €	1,447

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,114 €	0,162
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,159 €	0,227
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	22,200 €	0,555
ZONA/CATEGORIA 2	22,200 €	0,555
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	1,580 €	2,257
ZONA/CATEGORIA 2	1,410 €	2,014
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,000 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO FISSO

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,467 €	0,700 €	0,52253	0,52253	0,171

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE ANTENNE FISSE				
CATEGORIA	TARIFFA ANNUA CANONE UNICO	COEFFICIENTE APPLICATO	TARIFFA STANDARD ANNUA LEGGE 160/19	NOTE
CATEGORIA 1	150,00 €	3,75	40,0000 €	Il coefficiente di parificazione è soggetto ad adeguamento ISTAT
CATEGORIA 2	150,00 €	3,75	40,0000 €	Il coefficiente di parificazione è soggetto ad adeguamento ISTAT